Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Venerdì 20 maggio — Numero 119

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 185 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, sono autorizzate a fare prestiti alle Provincie e ai Comuni di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, l'una in contanti alle condizioni dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e l'altra mediante emissione di cartelle, alle condizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, modificata colla presente, per riscatto di debiti contratti a tutto il 1903.

I prestiti sono di due tipi:

a) ad annualità costante comprensiva degli interessi e del rimborso;

b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e d'interessi degressivi.

Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi a giudizio della Commissione Reale, istituita colla legge del 17 maggio 1900, n. 173, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica del Comune o della Provincia lo consenta. Queste disposizioni sono estese alle nuove operazioni demandate, per altre leggi sulla materia, alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione autonoma.

Art. 2.

Le annualità dei prestiti indicati nel precedente articolo, ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi sino a 50 anni, sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria e sugli altri proventi indicati nell'art. 2 della suddetta legge 17 maggio 1900, n. 173.

Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi quella media dei Comuni del Regno e, insieme alle altre garanzie ammesse dall'art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non basti a coprire le annualità dei prestiti autorizzati colla presente legge, le relative delegazioni a garanzia potranno essere tratte,

per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata a quel limite, anche sul provento del dazio consumo ai sensi del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551, e purchè non ne derivi inasprimento nè di tariffa, nè di numero delle voci.

Dal computo della media triennale del dazio sarà escluso il provento eventuale di quello sui farinacei abolito colla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Le annualità dei prestiti a cartelle, calcolate a un interesse eguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate soltanto di cent. 15, qualora si tratti di prestiti ad annualità costante, e di centesimi 10, qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente per ogni cento lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo di compenso per le spese di amministrazione.

Art. 3.

Alle cartelle da emettersi tanto ai fini della presente legge come a quelli delle leggi precedenti, e ai corrispondenti mutui è applicabile l'art. 12 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Art. 4.

Agli Enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:

a) a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo;

b) a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.

Art. 5.

Per accertare i debiti da riscattare, per riconoscere la necessità della trasformazione dei mutui con la Cassa depositi, delle opere pubbliche da eseguire e dei prestiti da concedere, nonchè per le transazioni coi creditori e per le funzioni di tutela della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale, si applicano le disposizioni della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Alla detta Commissione, sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del Tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti.

La Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti deve valersi, nella cerchia delle rispettive attribuzioni, dell'opera dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.

Art. 6.

Le Provincie e i Comuni i quali non abbiano ancora ecceduto il limite legale della sovrimposta ed abbiano tuttavia sospeso i pagamenti, non possono essere considerati insolventi, se non quando, dopo avere esaurita la loro potenzialità contributiva, essi siano nullameno nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni.

I prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti da Enti divenuti insolventi, i quali, in via di eccezione, sono ammessi a riscatto dal capoverso dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non potranno mai essere ridotti per transazione.

Art. 7.

Le cartelle di credito comunale e provinciale emesse in forza delle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, 27 giugno 1897, n. 227, 24 aprile 1898, n. 132, e della presente, sono rappresentate, oltre che da titoli al portatore, anche da titoli nominativi, i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle.

Art. 8.

Il residuo di L. 10,500,000, sul prestito di trenta milioni autorizzato a favore del Comune di Palermo dalla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª), modificata coll'articolo 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sarà dalla Cassa dei depositi e prestiti in una o più volte mutuato al Comune stesso, alle condizioni disposte dalle dette leggi, per eseguire le seguenti opere in sostituzione di quelle che ancora rimangono da compiere del piano particolareggiato approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344, di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, ferme restando, per le opere sostituite, le disposizioni dell'articolo 2 della legge predetta.

1. Costruzione della via Roma dalla Stazione centrale alla via Cavour	L.	4,376,180
2. Pavimentazione e fognatura delle strade esterne	»	4,323,820
3. Costruzione di un nuovo macello	»	800,000
4. Concorso per la costruzione di un nuovo ospedale	»	1,000,000
	L.	10,500,000

Il piano particolareggiato delle predette opere e l'elenco delle opere da rinviare dovranno essere approvati per decreto Reale sopra proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

La concessione dei prestiti fino alla concorrenza di L. 10,500,000 e la loro somministrazione a rate saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti secondo le norme del suo istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 aprile 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 24,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » occorrenti per maggior corrispettivo alle Società di navigazione incaricate del servizio dei trasporti sull'Adriatico.*

SIRE!

Negli ultimi mesi dello scorso anno 1903, si verificò un notevolissimo aumento del traffico marittimo sull'Adriatico, per assecondare il quale, le Società di navigazione incaricate del servizio dei trasporti, dovettero compiere diversi viaggi in più di quelli stabiliti nelle rispettive Convenzioni.

In conseguenza di ciò, le accennate Società hanno diritto di percepire dallo Stato il maggior corrispettivo che loro spetta per il servizio straordinariamente prestato, e che, in ragione del numero e della lunghezza dei viaggi compiuti, è stato valutato nella somma di L. 24,000.

Per provvedere a tale spesa, la quale esce dai limiti dello stanziamento assegnato per i normali servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di far ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, prelevandone l'accennata somma, giusta la facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

In adempimento a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà il seguente decreto:

Il Numero **181** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 939,912.27, rimane disponibile la somma di L. 60,087.73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 43ª prelevazione nella somma di lire ventiquattromila (L. 24,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 59: « Servizio postale e commerciale marittimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 aprile 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 24,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti alla maggiore spesa di foraggi per le razze equine.*

SIRE!

Grazie ad alcune favorevoli occasioni presentatesi nel corrente esercizio finanziario per l'acquisto di cavalli stalloni, essendo aumentato il contingente dei riproduttori mantenuto nelle diverse stazioni di monta, si esaurirono prima del tempo previsto le quantità dei foraggi convenute nei relativi contratti di fornitura, e conseguentemente venne pure ad esaurirsi la somma inscritta nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'acquisto dei foraggi medesimi.

Riconosciuta pertanto l'urgente necessità di portare al relativo capitolo di spesa un adeguato sussidio per provvedere alle indilazionabili esigenze del servizio di cui si tratta pel rimanente periodo dell'esercizio, il Consiglio dei ministri ha deliberato di promuovere all'uopo una prelevazione di L. 24,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà concessagli dall' articolo 38 della legge di contabilità generale.

In relazione a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà il seguente schema di decreto:

Il Numero 182 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 963,912.27, rimane disponibile la somma di L. 36,087.73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto

al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 44ª prelevazione nella somma di lire ventiquattromila (L. 24,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 65 « Razze equine - Foraggi », dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 aprile 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10,000, dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per i lavori di restauro riconosciuti indispensabili ad alcuni antichi dipinti che si conservano nella R. Pinacoteca di Parma.*

SIRE!

Le deplorevoli condizioni di deperimento in cui trovansi alcuni antichi dipinti conservati nella R. Pinacoteca di Parma, e tra questi i due celebri quadri del Correggio « La Madonna e San Girolamo » e « La Madonna della Scodella », esigono che senza indugio vengano eseguiti i lavori di restauro, riconosciuti indispensabili per scongiurare la perdita di quei capolavori dell'arte italiana.

A tale uopo risultando inevitabile una spesa straordinaria di L. 10,000, cui non può essere provveduto con le normali dotazioni del bilancio dell'Istruzione Pubblica, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di valersi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, per prelevare l'anzidetta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, e portarla in aumento al relativo capitolo di quel bilancio.

In conseguenza di tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre il seguente decreto alla Augusta sanzione di Vostra Maestà:

Il Numero 183 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 987,912.27, rimane disponibile la somma di L. 12,087.73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 45ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 45: « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 aprile 1904, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 2000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » occorrenti per le spese straordinarie fatte in occasione delle negoziazioni commerciali in corso.*

SIRE!

L'assegnazione inscritta al capitolo n. 16 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri è risultata insufficiente a provvedere al pagamento delle spese straordinarie fatte in occasione delle negoziazioni commerciali in corso. Il Consiglio dei Ministri ha perciò riconosciuto la assoluta necessità di aumentare di L. 2000 lo stanziamento del suindicato capitolo, prelevando la somma stessa dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai termini dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

In coerenza a tale deliberazione il riferente si onora di sottoporre all'Augusta Sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto:

Il Numero 184 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Am-

ministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1903-904, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 997,912.27 rimane disponibile la somma di L. 2,087.73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, è autorizzata una 46ª prelevazione nella somma di lire duemila (L. 2,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 16 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **CLXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto 8 agosto 1903, n. CCCXXXV, col quale furono istituiti due Collegi per le industrie delle cave di marmo e affini, uno con sede a Carrara e giurisdizione sul Comune stesso, l'altro con sede a Massa e giurisdizione sul Comune stesso e su quello di Montignoso;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni elettorali dei due Collegi di probi-viri per le industrie delle cave di marmo e affini, uno con sede in Carrara, l'altro con sede in Massa, sono stabilite secondo i prospetti che seguono: due per gli industriali e sedici per gli operai per il Collegio di Carrara; una per gli industriali e tre per gli operai per il Collegio di Massa.

Sede e numero delle Sezioni del Collegio di Carrara

Num. delle Sezioni industriali	Sede di ciascuna Sezione industriale	Numero delle Sezioni operaie	Sede di ciascuna Sezione operaia	Comuni componenti ciascuna Sezione
2	Carrara			Carrara
		16	Carrara	Carrara

Sede e numero delle Sezioni del Collegio di Massa

Num. delle Sezioni industriali	Sede di ciascuna Sezione industriale	Numero delle Sezioni operaie	Sede di ciascuna Sezione operaia	Comuni componenti ciascuna Sezione
1	Massa			Massa e Montignoso
		2	Massa	Massa
		1	Montignoso	Montignoso

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CLXXIV (Dato a Roma, il 21 aprile 1904), col quale si approva lo statuto del Monte dei pegni di Scanno

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CLXXV (Dato a Roma, il 24 aprile 1904), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Sondrio, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 24 febbraio e 13 aprile 1904, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1879, n. MMCXVII (serie 2ª).

N. CLXXVI (Dato a Roma, il 24 aprile 1904), col quale il Consorzio daziario formato dai Comuni di Venezia e Murano, è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sui cartoncini, sui cristalli e sui vetri artistici.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 19, dal 2 all'8 maggio 1904.

M[illegible]TI	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Alba	Arguello	bovina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Bra	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Lequio Berria	»	1	—	1	—	1	—
	Alessandria	Tortona	Groppo	»	1	—	1	—	1	—
	»	Asti	Bocchetta Tanaro	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			4	1	4	—	5	—
	Mantova	Asola	Asola	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Sedico	bovina	1	—	1	—	1	—
	Udine	Palmanuova	Bicinicco	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casalgrande	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Modena	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			2	—	2	—	2	—
	Perugia	Spoleto	Norcia	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Pescia	bovina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	2	—	2	—	2	—
		Lazio			2	—	2	—	2	—
	Aquila	Aquila	Castelvecchio	ovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	1	—	1	—
	Sassari	Sassari	Ploaghe	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Reggio Emilia*	Reggio Emilia	Villaminozzo	bovina	—	1	—	—	1	—
		Emilia			—	1	—	—	1	—
	Ascoli Piceno	Fermo	Montegiorgio	suina	1	—	2	—	2	—
		Marche ed Umbria			1	—	2	—	2	—
Afta epizootica	*Bologna*	Bologna	Monzuno	bovina	—	1	—	—	1	—
		Emilia			—	1	—	—	1	—
Tubercolosi	*Venezia*	Venezia	Venezia	bovina	—	—	13	—	13	—
		Veneto			—	—	13	—	13	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . .	bovina	—	1	—	—	—	1
		Toscana			—	1	—	—	—	1
	Roma	Roma	Roma	bovina	4	—	4	—	4	—
		Lazio			4	—	4	—	4	—
Morva e Farcino	*Milano*	Milano	Milano	equina	1	—	4	—	—	4
		Lombardia			1	—	4	—	—	4
	Rovigo	Rovigo	Villamarzana . . .	equina	—	1	—	—	1	—
		Veneto			—	1	—	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	equina	—	1	—	—	—	1
		Emilia			—	1	—	—	—	1
	Roma	Frosinone	Piperno	equina	—	1	—	—	—	1
		Lazio			—	1	—	—	—	1
	Campobasso	Isernia	Isernia.	equina	—	1	—	—	—	1
	Foggia	Foggia	Lucera.	»	1	—	1	—	—	1
	Lecce	Taranto	Taranto	»	1	—	1	—	1	—
	»	Minervino	Gallipoli	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			3	1	3	—	2	2
	Caserta	Nola	San Vitiliano . . .	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Visciano	»	—	1	—	—	—	1
	Salerno	Salerno	Angri	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Sarno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vietri sul Mare . .	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			—	5	—	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Torino*	Torino	Torino	canina	—	—	1	—	1	—
		Piemonte			—	—	1	—	1	—
	Milano	Milano	Milano	canina	—	—	1	—	1	—
	Bergamo	Treviglio	Treviglio	»	—	—	1	—	—	
		Lombardia			—	—	2	—	1	1
	Ravenna	Faenza	Faenza	canina	—	—	1	—	1	—
		Emilia			—	—	1	—	1	—
	Ancona	Ancona	Senigallia	canina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Acervia	suina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	1	1	—	2	—
Rogna	*Perugia*	Foligno	Nocera Umbra	ovina	—	145	—	—	—	145
	»	»	Sigillo	»	1	—	281	—	—	281
		Marche ed Umbria			1	145	281	—	—	426
	Roma	Roma	Roma	ovina	5	11050	3000	—	—	14050
	»	»	Scrofano	»	—	250	—	250	—	—
	»	Civitavecchia	Cerveteri	»	—	600	—	400	—	200
	»	»	Corneto Tarquinia	»	—	1400	—	600	-	800
		Lazio			5	18300	8000	1250	—	15050
	Aquila	Aquila	Barisciano	ovina	—	944	—	—	—	944
	»	»	Bussi	»	—	18	—	10	—	8
	»	»	Camarda	»	—	2611	—	—	—	2611
	»	»	Caporciano	»	—	1696	—	—	—	1966
	»	»	Carapelle Calvisio	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Castel d'Ieri	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Collepietro	»	—	1500	—	—	—	1500
	»	»	Fagnano Alto	»	—	1109	—	—	—	1109
	»	»	Navelli	»	—	800	—	—	—	800
	»	»	Ofena	»	—	1800	—	1800	—	—
	»	»	Paganica	»	—	33	—	—	—	33
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	950	—	—	—	950
	»	»	Villa Sant'Angelo	»	—	4	—	—	—	4
	»	Avezzano	Avezzano	»	—	1016	—	—	—	1016
	»	»	Aielli	»	—	66	—	—	—	66
	»	»	Cappadocia	»	—	405	—	—	—	405
	»	»	Collarmele	»	—	300	—	—	—	300

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 2 all' 8 maggio 1904	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Aquila*	Avezzana	Massa d'Albe	ovina	—	339	—	—	—	339
	»	»	Ortona dei Marsi	»	—	608	—	—	—	608
	»	Cittaducale	Petrella Salto	»	1	40	22	—	—	62
	Campobasso	Larino	Larino	»	—	70	—	70	—	—
		(1) **Regione Meridionale Adriatica**			1	16300	22	1880	—	14442
	Caserta	Caserta	Marcianise	ovina	—	160	—	—	—	160
	»	Piedim. d'Alife	Letino	»	—	186	—	71	—	115
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	336	27	—	—	363
	Potenza	Melfi	San Fele	»	—	70	—	12	—	58
		Regione Meridionale Mediterranea			—	752	27	83	—	696
	Caltanissetta	Piazza Armer.	Piazza Armerina	caprina	—	45	—	14	—	31
	Girgenti	Bivona	Cammarata	»	—	66	—	—	—	66
		Sicilia			—	111	—	14	—	97
	Sassari	Nuoro	Orgosolo	caprina	5	80	70	40	4	106
		Sardegna			5	80	70	40	4	106
Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Cuneo	Centallo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Fossano	—	1	—	11	—	—	11
	»	Mondovì	Mondovì	—	—	4	—	2	—	2
	Novara	Novara	Casalbeltrame	—	—	3	—	3	—	—
		Piemonte			2	7	12	5	1	13
	Pavia	Mortara	Garlasco	—	—	2	—	—	—	2
	Bergamo	Treviglio	Calcio	—	1	—	42	—	42	—
	Brescia	Brescia	Cellatica	—	—	14	—	—	—	14
	Cremona	Cremona	Paderno C.	—	—	9	—	—	7	2
	Mantova	Asola	Asola	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Piubega	—	1	—	1	—	1	—
	»	Bozzolo	Bozzolo	—	—	2	—	—	—	2
	»	Gonzaga	Gonzaga	—	—	49	—	—	2	47
	»	»	Pegognaga	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Suzzara	—	—	7	—	—	—	7
	»	Mantova	Castellucchio	—	—	4	—	4	—	—
	»	Revere	Quistello	—	1	108	45	—	—	153
	»	Viadana	Commessaggio	—	—	1	—	1	—	—
		Lombardia			3	214	88	5	52	245

(1) NB. — Nel Bollettino antecedente il totale degli animali rimasti ammalati di rogna (*ultima colonna*) nella Regione Medionale Adriatica, doveva essere di 16300 e non di 2354 come fu erroneamente stampato.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Vicenza*	Lonigo	Alonte	—	—	2	—	—	—	2
	»	Vicenza	Torri di Quartesolo	—	—	7	—	—	—	7
	Treviso	Oderzo	Meduno	—	2	—	2	1	—	1
	»	Treviso	Mogliano V.	—	—	6	—	—	—	6
	»	Conegliano	Godega Sant'Urbano	—	—	6	—	—	—	6
	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	6	6	—	—	12
		Veneto			2	27	8	1	—	34
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	—	1	—	3	—	1	2
	»	Piacenza	San Giorgio	—	1	—	70	—	30	40
	Parma	Parma	San Lazzaro	—	—	5	—	—	—	5
	»	Borgo S. Donn.	Noceto	—	1	5	18	—	14	9
	»	»	San Secondo	—	1	11	4	—	4	11
	»	Borgotaro	Borgotaro	—	—	3	—	—	—	3
	Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Fabbrico	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Guastalla	—	1	—	10	—	10	—
	»	»	Novellara	—	—	21	—	—	1	20
	»	»	Reggiolo	—	—	15	8	—	—	23
	»	Reggio Emilia	Casalgrande	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Correggio	—	4	5	12	—	7	10
	Modena	Modena	Bomporto	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Modena	—	7	—	7	—	7	—
	»	»	Sassuolo	—	1	—	1	—	1	—
	»	Mirandola	Camposanto	—	—	8	—	2	3	3
	»	»	Cavezzo	—	—	6	—	6	—	—
	»	»	San Felice	—	1	—	7	—	2	5
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	—	—	4	2	—	4	2
	Bologna	Bologna	Anzola Emiliana	—	—	10	—	—	1	9
	»	»	Crespellano	—	1	6	1	—	—	7
	»	»	Castel d'Argile	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	San Giov. in Persiceto	—	—	16	—	7	—	9
	Ravenna	Faenza	Brisighella	—	1	—	2	—	2	—
	»	Lugo	Cotignola	—	1	—	4	—	2	2
		Emilia			28	123	152	16	91	166
	Pesaro Urb.	Urbino	Talamello	—	—	2	—	—	2	—
	Perugia	Rieti	Collegiove	—	1	—	6	—	1	5
		Marche ed Umbria			1	2	6	—	3	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Firenze*	Firenze	Firenze	—	1	—	1	—	1	—
	»	Pistoia	Lamporecchio . . .	—	--	1	—	1	—	—
	Arezzo	Arezzo	Foiano della Chiana.	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Monte San Sivino .	—	—	2	—	—	1	1
		Toscana			1	6	1	1	5	1
	Roma	Roma	Marano Equo . . .	—	—	3	6	—	3	6
	»	»	San Felice Circeo .	—	—	7	—	—	3	2
		Lazio			—	10	6	—	8	8
	Aquila	Aquila	Acciano	—	1	—	5	—	—	5
	»	»	Paganica	—	—	3	—	—	3	—
	»	Cittaducale	Posta	—	—	1	—	1	—	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	4	5	1	3	5
	Caserta	Pied. d'Alife	Capriate	—	—	3	6	3	4	2
	»	»	Ciorlano	—	—	1	—	1	—	—
	Avellino	Sant'Angelo	Montemarano . . .	—	—	4	1	—	—	5
	»	Avellino	Volturara	—	1	—	2	—	—	2
	Potenza	Lagonegro	Senise	—	1	2	3	—	5	—
	»	»	San Severino . . .	—	12	—	12	8	4	—
	»	»	Tursi	—	2	10	8	9	5	4
	»	Matera	Grassano	—	1	3	—	3	—	—
	»	Melfi	Barile	—	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Cotrone	Roccabernarda . . .	—	1	—	18	—	8	10
	»	Monteleone	Maierato	—	1	—	1	—	1	—
	Cosenza	Castrovillari	Laino Borgo	—	—	36	—	—	—	36
	»	Rossano	San Demetrio . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	Cosenza	Rota Greco	—	—	5	—	—	—	5
		Regione Meridionale Mediterranea . .			20	67	52	24	28	67
	Girgenti	Bivona	Burgio	—	—	1	4	2	1	2
	»	»	Lucca	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Villafranca Sicula. .	—	—	8	7	3	8	4
		Sicilia			—	14	11	5	9	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Macerata*	Camerino	Visso	caprina	—	65	—	—	—	65
		Marche ed Umbria			—	65	—	—	—	65
	Roma	Roma	Roma	ovina	—	5800	—	—	—	5800

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 2 all'8 maggio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Roma*	Roma	Marino	ovina	1	—	300	—	—	300
	»	»	Tivoli	»	1	—	15	5	—	10
	»	»	Zagarolo	»	—	72	—	—	—	72
	»	Velletri	Gorga	caprina	—	200	—	—	—	200
	»	»	Carpineto	»	1	—	94	—	—	94
	»	»	Norma	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Sermoneta	»	—	52	—	—	—	52
	»	»	Valmontone	»	—	—	14	3	—	11
		Lazio			**3**	**6128**	**423**	**12**	—	**6539**
	Aquila	Aquila	Montereale	ovina	—	7	—	—	—	7
		Regione Meridionale Adriatica			—	**7**	—	—	—	**7**
	Reggio Calabria	Gerace	Mammola	ovina	—	370	—	—	—	370
		Regione Meridionale Mediterranea			—	**370**	—	—	—	**370**

RIEPILOGO.

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	bovina	14	1	14	—	15	—
	ovina	1	—	1	—	1	—
	—	15	1	15	—	16	—
Carbonchio sintomatico	bovina	—	1	—	—	1	—
	suina	1	—	2	—	2	—
	—	1	1	2	—	3	—
Afta epizootica	bovina	—	1	—	—	1	—
Tubercolosi	bovina	4	1	17	—	17	1
Morva e farcino	equina	4	9	7	—	3	13
Rabbia	canina	—	1	4	—	4	1
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	1	1	5	—	5	1
Rogna	ovina	7	30497	3330	3213	—	30614
	caprina	5	191	70	54	4	203
	—	12	30688	3400	3267	4	30817
Malattie infettive dei suini	—	58	474	341	58	200	557
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	2	6249	315	5	—	6559
	caprina	1	321	108	7	—	422
	—	3	6570	423	12	—	6981

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

SVIZZERA — *Dal 2 all'8 maggio 1904.*

	N. dei cantoni infetti.	N. delle stalle infette.	N. dei casi di grosso bestiame	N. dei casi di piccolo bestiame
Carbonchio sintomatico	2	—	2	—
Carbonchio ematico	68	1	8	1
Afta epizootica	1	—	8	11
Mal rossino e colera dei suini	4	7	—	23

AUSTRIA — *Dal 1° al 7 maggio 1904.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	2	2
Carbonchio ematico	1	1
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Morva e farcino	4	4
Vaiuolo	—	—
Rogna	70	134
Carbonchio sintomatico	—	—
Mal rossino	6	67
Setticemia e peste suina	36	177
Morbo coitale maligno	2	3
Rabbia	18	18

BELGIO. — *Dal 1° al 15 aprile 1904.*

	Località	Specie cui appartengono gli animali ammalati	N. degli animali
Morva e farcino (*a*)	1	cavallina	1
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	6	bovina	6
Carbonchio sintomatico	2	bovina	5
Rogna ovina	—	—	—
Zoppina ovina	—	—	—

(*a*) Degli animali abbattuti per il macello, 2 sono stati riconosciuti morvosi provenienti dall'Inghilterra.

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO — *Dal 15 al 30 aprile 1904.*
Rapporto negativo.

NORVEGIA — *ap...*

	Num. dei casi segnalati	Num. delle ... infette
Carbonchio ematico	63	49
Carbonchio sintomatico	2	2
Bradsot (Gastromicosi ovina)	8	4
Febbre catarrale maligna	44	39
Mal rossino	—	—

UNGHERIA — *Dal 3 al 10 maggio 1904.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Carbonchio ematico	8	10
Rabbia	82	82
Morva e farcino	64	79
Afta epizootica	34	267
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Vaiuolo	10	16
Esantema coitale benigno	58	167
Rogna	614	1471
Mal rossino	143	308
Setticemia dei suini	435	—

IMPERO OTTOMANO
(*Dal 30 aprile al 6 maggio 1904*)

a) Una epizoozia bovina esiste a Giaffa e dintorni.
b) Il vaiuolo ovino è scomparso dal Caza di Guebzeh.
c) La rogna esiste sugli animali caprini a Boulgourlou e Vezir-Tehflik.

EGITTO
(Consiglio sanitario, marittimo e quarantenario in Alessandria)

—

A) *Decorso della peste bovina:*

Telegrammi della Direzione generale dei servizi sanitari al Cairo comunicano che, nella settimana dal 28 aprile al 5 maggio 1904, vi è stata una diminuzione di 115 casi nel numero dei decessi, in confronto con la settimana precedente. Il numero totale dei casi, nella settimana predetta, ascende a 5081, di cui 3608 nell'Alto Egitto.

Dal principio dell'epizoozia, il numero degli animali morti ascende a 108,344, ripartiti come segue:

nei diversi Governatorati	N.	616
nel Basso Egitto	»	39,286
nell'Alto Egitto	»	68,442
	Totale n.	108,344

B) *Afta epizootica.* Casi n 7.

C) *Importazione in Egitto di montoni e capre provenienti dalla Siria.* Il Consiglio, nella seduta del 3 corrente, ha deciso che anche i detti animali siano, al pari dei solipedi e dei cammelli, ammessi all'importazione, previa quarantena di 4 giorni durante la quale saranno visitati due volte almeno dai veterinari. In tal senso sarà modificato l'art. 15 del regolamento quarantenario, per la parte riguardante gli animali.

D) Sui certificati sanitari, rilasciati nei porti egiziani, saranno aggiunte le seguenti note:

1° Il vaiuolo ovino esiste nel distretto di Chebrakhit, provincia di Behera.

2° L'afta epizootica esiste nella provincia di Assiout (Alto Egitto).

MOVIMENTO COMMERCIALE

degli animali e dei loro prodotti principali nei primi 3 mesi di quest'anno.

(dal 1° gennaio al 31 marzo 1904)

ESPORTAZIONE

PAESI DI DESTINAZIONE	Bovini	Equini	Ovini e caprini	Suini	Pollame	Uova di pollo	Carne fresca	Carne salata affumicata e lardo	Burro	Formaggio
	N. di capi	N. di capi	N. di capi	N. di capi	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li
Austria-Ungheria	1,492	—	—	4	632	685	108	238	69	3,437
Francia	346	—	—	—	3,901	6,649	162	893	2,585	1,645
Germania	—	—	—	—	4,467	9,093	—	153	33	1,909
Svizzera	2,999	—	2,851	376	1,794	9,401	2,342	951	1,516	5,056
Gran Brettagna	—	—	—	—	1,041	30,135	—	—	8,302	3,582
Belgio	—	—	—	—	—	6,931	—	—	—	—
Olanda	—	—	—	—	—	1,543	—	—	—	—
Tunisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turchia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi diversi	393	1,478	226	27	712	620	2,665	2,013	1,150	11,778
Totale	5,230	1,478	3,077	407	12,547	65,057	5,277	4,248	13,645	28,407

IMPORTAZIONE

PAESI DI PROVENIENZA	Bovini	Equini	Ovini e caprini	Suini	Pollame	Uova di pollo	Carne fresca	Carne salata affumicata e lardo	Burro	Formaggio
	N. di capi	N. di capi	N. di capi	N. di capi	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li
Austria-Ungheria	629	6,718	1,377	534	—	—	—	—	—	98
Francia	17	566	13	711	—	—	—	—	—	493
Germania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
Svizzera	236	268	—	212	—	—	—	—	—	4,361
Gran Brettagna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belgio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Olanda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tunisia	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Turchia	—	8	—	—	—	—	—	—	—	2,307
Paesi diversi	120	41	280	—	611	2,529	35	11,443	430	740
Totale	1,022	7,618	1,670	1,457	611	2,529	35	11 443	430	8,385

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	718776 Solo certificato di nuda proprietà	Possetti Laura fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino; con usufrutto spettante a Madon Teresa fu Giovanni, vedova di Possetti Giuseppe, sua vita natural durante.	*Lire*	200 —	Torino
»	230570	Congrega di Santa Maria delli Libera in San Marco Evangelista in Aversa	»	25 —	Napoli
»	981280 Solo certificato di usufrutto	Billia avvocato Giovanni Battista fu Daniele, domiciliato in Udine. La rendita è vincolata ai termini e per gli effetti della legge 31 luglio 1871, n. 393 (serie 2ª), pel matrimonio da contrarsi fra il signor Langella Angelo fu Leopoldo, capitano nel regio esercito, e la signorina Billia Giuseppina di Giovanni Battista, e l'usufrutto della rendita stessa appartiene alla sposa ed alla prole nascitura da tale matrimonio.	»	1200 —	Roma
»	113464 Solo certificato di nuda proprietà	Nardecchia Adriano fu Giovanni Antonio, domiciliato a Bologna. Con usufrutto vitalizio a favore di Nardecchia Marianna in Tosone.	»	1200 —	Firenze
»	1122588 Solo certificato d'usufrutto	Abelle Giacomo di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Cavagnini Rosa di Luigi, moglie del detto Abelle Felice, domiciliato in Cuneo; con usufrutto vitalizio a favore di Abelle Felice fu Giovanni, domiciliato in Oleggio	»	100 —	Roma
»	8414 / 79184 Assegno provv.	Drago Salvatore, Mariano e Domenico fu Angelo, minori rappresentati da Eleonora Agnello fu Mariano, madre e tutrice, domiciliati in San Mauro, vincolata a favore della Tesoreria speciale per titoli perduti	»	1 25	Palermo
»	1172276	Patalano Eustacchio fu Michele, domiciliato in Casamicciola	»	50 —	Roma
»	1172277	Come sopra	»	25 —	Roma
»	1229129	Ciampi Eleonora di Ernesto, moglie di Vincenzo Rienzi, domiciliato in Salerno (Con annotazione)	»	355 —	Roma
»	1244194	Come sopra (Libera)	»	55 —	Roma

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1265124	Ciampi Eleonora di Ernesto, moglie di Vincenzo Rienzi, domiciliato in Salerno (Con annotazione) . . . . *Lire*	90 —	Roma
»	1126346	Croce Luigi fu Pasquale, domiciliato in Milano . . . . »	75 —	Roma
»	1126347	Come sopra . . . . »	75 —	Roma
Consolidato 3 %	41236	Beneficio parrocchiale di San Biagio a Pocaja in Monterchi (Arezzo) . . . . »	3 —	Firenze
Consolidato 5 %	1170479	Capitolo di Gerace (Reggio Calabria) (Con avvertenza) . »	15 —	Roma
»	998385	Corvetto Carlo Alberto fu Antonio, domiciliato in Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Migone Maria fu Angelo, vedova di Corvetto Antonio, domiciliaio in Genova . . . . »	55 —	Roma
»	580866	Canonicato di San Francesco da Paola nel Capitolo cattedrale di Bisignano (Cosenza) . . . . »	5 —	Roma
»	1271485	Come sopra . . . . »	5 —	Roma
»	1271486	Come sopra . . . . »	5 —	Roma
»	548028	Carozzo Luigi di Domenico, domiciliato in Nizza Monferrato (Alessandria) (Con annotazione) . . . . »	5 —	Roma
»	920633	Carrozzo Luigi di Domenico, domiciliato in Nizza Monferrato (Alessandria) (Con annotazione) . . . . »	110 —	Roma
»	1295925	D'Anna Giannina fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Avellino . . . . »	10 —	Roma
Consolidato 4 %	4581	Agazzi Carlo Antonio di Giuseppe, domiciliato a Palazzago (Bergamo) (Con annotazione) . . . . »	12 —	Roma
Consolidato 5 %	704956	Rende Francesco fu Simone, domiciliato in San Pietro Inguarano (Cosenza) (Con annotazione) . . . . »	10 —	Roma
»	109295	Christillini Gioacchino fu Giuseppe Antonio, domiciliato in Ugento (Lecce) (Con annotazione) . . . . »	10 —	Firenze
»	1040022	Christillini Gioacchino fu Giuseppe, domiciliato in Ugento (Lecce) (Con annotazione). . . . . »	5 —	Roma

Roma, 7 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 952,611 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 25, al nome di *Monaco Fedele* di Antonio, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliato in Vajano Cremasco (Cremona), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Monico Giuseppe Fedele* di Antonio, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stato notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 maggio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il signor Bertolinelli Paolo, quale cassiere della Fabbriceria di San Donato, in Remedello Sotto, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 71, stata rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia, in Brescia, in seguito alla presentazione del certificato n. 45,648 della rendita di L. 54, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, intestato alla detta Fabbriceria, per conversione nel consolidato 3.50 0[0.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Bertolinelli predetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 maggio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

I signori Grisafi Francesco e Rosalia hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta, n. 71 ordinale, n. 17 di protocollo, e n. 287 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Girgenti, in data 18 gennaio 1902, in seguito alla presentazione del certificato n. 1,064,935 della rendita complessiva di L. 80, Consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1902.

Ai termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito Publico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Grisafi Francesco e Rosalia fu Antonino i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale resterà di nessun valore.

Roma, il 9 maggio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 20 maggio in lire 100.24.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

19 maggio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,08 49	101,08 49	101,54 69
4 % *netto*	102,88 50	100,88 50	101,34 70
3 ½ % *netto*	100,33 44	98,58 44	98,98 25
3 % *lordo*	72,45 83	71,25 83	72,13 69

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza

In esecuzione del decreto ministeriale in data 6 maggio corrente è aperto un concorso per l'ammissione di numero 60 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza secondo le norme contenute nel testo unico delle leggi sugli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, numero 409, e nel regolamento per la esecuzione di esso, approvato con R. decreto 12 dicembre 1901, numero 512.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno essere presentate dagli aspiranti non più tardi del giorno 31 luglio prossimo venturo alla prefettura della provincia nella quale essi risiedono, e dovranno avere a corredo:

1. Atto di nascita dal quale risulti che abbiano compiuti gli anni 20 e non oltrepassato gli anni 30 di età al 31 luglio prossimo venturo;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di loro abituale dimora;
4. Certificato di penalità;
5. Certificato di leva;
6. Certificato medico comprovante che il candidato è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche ed ha statura non inferiore a metri 1.64;
7. Diploma di licenza di liceo o d'Istituto tecnico, oppure il certificato di aver compiuto con esito favorevole in uno dei Collegi, Scuole od Accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale, o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Nella domanda, che dovrà essere redatta tutta di proprio pugno, i candidati dovranno dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

Il certificato medico di cui al n. 6 del presente avviso dovrà essere rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto.

Saranno ammessi al concorso anche gli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri in permanente attività di servizio, purchè abbiano età non superiore a 45 anni e non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina (articolo 37 del regolamento 12 dicembre 1901, numero 512).

Parimente saranno ammessi al concorso gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, purchè abbiano età non superiore a 45 anni, siano di buona condotta, non siano mai stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina e siano dotati di coltura, attitudine e capacità sufficiente per il posto cui aspirano (articolo 42 del testo unico 21 agosto 1901, numero 409, e 136 del relativo regolamento).

Non potranno invece essere ammessi al concorso coloro che per due volte non furono dichiarati idonei in precedenti concorsi per il posto di delegato nell'amministrazione di pubblica sicurezza (articolo 28 del regolamento 12 dicembre 1901, numero 512).

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive Prefetture. Delle domande che non perverranno al ministero per mezzo delle Prefetture, non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte potranno cadere sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 5 e 12 del detto programma; l'esperimento orale verserà su tutto il programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma dell'articolo 23 del regolamento 12 dicembre 1901, n. 512, nelle prove scritte ed orali, e, sempre che abbia superato con esito felice tali prove, la Commissione aggiungerà cinque punti per ogni lingua estera (spagnuola, tedesca, inglese) che il concorrente dimostrerà, oltre la francese, di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente. Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle dette lingue estere che i concorrenti dichiareranno di conoscere.

Gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici nella telegrafia e di volerne dar prova, subiranno l'esame corrispondente innanzi ad una Commissione di due ufficiali telegrafici governativi. L'esame verserà sulla pratica trasmissione e ricezione di telegrammi.

Ogni membro della Commissione disporrà di cinque punti; per l'approvazione occorreranno non meno di sei punti i quali saranno aggiunti agli altri ottenuti negli esami scritti ed orali, nel solo caso che il candidato li abbia superati. Con le stesse norme saranno dati altri cinque punti a quei candidati che dimostreranno di aver pratica e sicura conoscenza della stenografia, sostenendo la relativa prova davanti ad un professore della materia, che a tale scopo sarà aggiunto alla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di settembre e nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

Le spese di viaggio che all'uopo dovranno sostenersi dagli aspiranti saranno a loro carico esclusivo; e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Salve le speciali disposizioni che regolano l'ammissione nel personale di pubblica sicurezza degli ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri e quelle per gli ufficiali delle guardie di città e municipali, i concorrenti vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti e nominati alunni. A parità di punti, avrà la precedenza quello che avrà prestato anteriormente e per maggior tempo servizi utili a pensione in qualsiasi amministrazione dello Stato; a parità di titoli, quanto al servizio, avrà la preferenza il maggiore di età.

Essi dovranno prestare durante l'alunnato servizio gratuito, ma potranno ricevere una indennità mensile non superiore alle lire cento se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Terminato il prescritto tirocinio, se avranno date prove di attitudine al servizio e di regolare condotta, saranno chiamati a dare un saggio pratico di idoneità, od ottenutala, saranno nominati delegati di terza classe con l'annuo stipendio di lire duemila, secondo la graduatoria di ammissione ed a misura dei posti che si renderanno vacanti.

Roma, 7 maggio 1904.

Il direttore generale della P. S.
LEONARDI.

PROGRAMMA per gli esami di ammissione alla carriera di delegato di P. S.

1. Codice civile (disposizioni preliminari e libro 1°).
2. Codice penale.
3. Codice di procedura penale (libro 1°).
4. Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimento).
5. Statuto fondamentale del Regno.
6. Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra Stato e Chiesa.
7. Legge sulla stampa.
8. Legge elettorale politica.
9. Legge comunale e provinciale.
10. Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e relativo regolamento.
11. Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
12. Legge sulla pubblica sicurezza e regolamento relativo. Regolamento per la esecuzione delle norme della suddetta legge per la mendicità.
13. Legge sul personale di Pubblica sicurezza e regolamento relativo.
14. Legge sull'emigrazione. R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, pel rilascio dei passaporti per l'estero.
15. Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
16. Legge sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.
17. Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, e relativo regolamento.
18. Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio.
19. Regolamento 24 giugno 1860, n. 4152, circa il rimpatrio degli indigenti.
20. Legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti e relativo regolamento.
21. Legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti e regolamento relativo.
22. Legge e regolamento sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.
23. Regolamento 3 aprile 1890 sulle caldaie a vapore.
24. Disposizioni in vigore sulle tombole e lotterie.
25. Circoscrizione ed ordinamento amministrativo, giudiziario, finanziario e militare del Regno.
26. Elementi di economia politica (distribuzione della ricchezza. Nozioni sommarie delle varie scuole e dei diversi sistemi).
27. Lingua francese, di cui ciascun concorrente dovrà dar prova di avere perfetta conoscenza.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17, nn. 1, 44 e 160 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465;

Veduto il capo III del regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di disegno d'ornato ed architettura elementare nella R. Università di Cagliari.

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che, in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario, siano stati dichiarati eleggibili.

Potranno esservi ammessi anche coloro che, per parere di una Facoltà o Scuola abbiano ottenuto con opere o insegnamenti, fama di molta dottrina nella materia sopraindicata.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 6, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore all'11 aprile 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, li 11 maggio 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

2

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17 n. 1, 44, e 160 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465;

Veduto il capo III del regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di geometria proiettiva nella R. Università di Padova;

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati, coloro che in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario siano stati dichiarati eleggibili: potranno esservi ammessi anche coloro che per parere di una Facoltà o Scuola abbiano ottenuto con opere o insegnamenti fama di molta dottrina nella materia sopraindicata.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 16, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 aprile 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, 10 maggio 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

3

Istituto Provinciale Maschile dei Sordomuti di Catanzaro

AVVISO DI CONCORSO
Per un posto gratuito nel detto Istituto, di collazione del Ministero della Pubblica Istruzione

È indetto pubblico concorso per un posto gratuito nell'Istituto Provinciale dei sordomuti di Catanzaro.

I concorrenti debbono presentare non più tardi del 30 giugno 1904, la domanda d'ammissione diretta al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto dei sordomuti in Catanzaro coi seguenti documenti:

1. Atto di nascita, dal quale risulti l'età non minore di anni 8 nè maggiore dei dieci.

2. Certificato medico, debitamente legalizzato, attestante:

a) La sordità e mutolezza organica dell'individuo, se congenita od acquisita, ed in questo caso in quale età sia avvenuta, e quale sia stata la causa.

b) La sana costituzione fisica e l'attitudine intellettuale all'istruzione.

c) La subìta vaccinazione.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco.

4. Certificato d'indigenza dei genitori del candidato, rilasciato dall'agenzia dell'imposte e dal Sindaco del Comune in cui il padre del candidato ha residenza.

5. Obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di ritirare l'alunno dopo compìto il corso degli studi, e nel caso venisse congedato per inattitudine, incorreggibilità o malattia insanabile.

Catanzaro, 2 maggio 1904.

Il presidente
ROSSI.

Il segretario componente del Consiglio
G. SCORZA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 19 maggio 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta alle ore 15.30.

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura di una comunicazione della Corte dei conti, con la quale si partecipa al Senato che nell'ultima quindicina non furono fatte registrazioni con riserva.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287).

PRESIDENTE. Rammenta che ieri fu iniziata la discussione dell'articolo 1 e che fu rinviata per dare agio all'Ufficio centrale ed al ministro di mettersi d'accordo sui vari emendamenti.

Interroga il relatore circa il risultato di quest'accordo.

SCHUPFER, relatore. L'Ufficio centrale si è messo d'accordo col ministro per ciò che riguarda gli emendamenti, non solo all'articolo 1, ma anche agli altri articoli, e su tutto il complesso della legge.

Sta innanzi al Senato il nuovo testo del disegno di legge, così come fu concordato, e prega il Presidente di volerne dare lettura.

PRESIDENTE. Legge l'articolo 1 concordato tra Ufficio centrale e ministro:

« La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, o il corrispondente art. 20 della legge 16 febbraio 1861;

2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia ».

All'art. 1 del testo che era in discussione avevano presentato emendamenti i senatori Maragliano, Scialoja, Luciani e Mosso, che interroga se li mantengono.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Dice che, secondo il testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, non hanno più luogo gli emendamenti Scialoja, Luciani e Mosso.

Per l'emendamento Maragliano osserva che le dichiarazioni da lui fatte, ed il proposito enunziato di presentare un organico delle Università, possono assicurare il senatore proponente che dei suoi concetti sarà tenuto debito conto, anche senza che siano sanciti nel primo articolo del disegno di legge.

MARAGLIANO. Dopo le dichiarazioni del ministro, ritira il suo emendamento.

SCIAJOLA. Ritira il suo emendamento, perchè il concetto in esso contenuto è stato compreso nel nuovo testo.

LUCIANI. D'accordo col senatore Mosso ritira il suo emendamento, e raccomanda che in una futura legge sia convenientemente disciplinata la materia del trasferimento dei professori da una ad altra Università.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'art. 1 concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro.

DEL GIUDICE. Chiede si voti per divisione.

L'art. 1 è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 2 concordato tra Ufficio centrale e ministro:

« Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. È bandito per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qualvolta lo credesse opportuno.

La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro, tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le Facoltà, a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. Non farà dichiarazione d'eleggibilità: proporrà al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro con le proprie osservazioni, se occorreranno ».

All'art. 2 del testo che era in discussione, avevano proposto emendamenti i senatori Colombo, Dini, Scialoja e Maragliano.

SCHUPFER, relatore. Dichiara da parte del senatore Colombo, assente, che questi rinunzia alla prima parte del suo emendamento, ma avrebbe desiderato veder mantenuta la seconda parte.

Ora, siccome del concetto di questa seconda parte l'Ufficio centrale ha in certo modo tenuto conto nel testo del primo articolo, così crede poter affermare che il senatore Colombo, se fosse presente, rinunzierebbe a tutto il suo emendamento.

SCIALOJA. La prima parte del suo emendamento non ha più ragione di essere. Insiste nella seconda parte, dimostrando l'opportunità che venga accolta.

Dice che sarà difficile ottenere la concordia tra i cultori delle scienze affini, e propone che si ponga nel progetto di legge come facoltà, e non come obbligo, la rappresentanza dei cultori delle scienze affini, sostituendo nella seconda parte dell'art. 2 concordato un *o* invece di un'*e* in questo modo:

« La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia o in parte tra quelli di scienze affini, ecc. ».

CANNIZZARO, dell'Ufficio centrale. Osserva che nel Consiglio superiore, secondo la vecchia legge, si seguiva la massima di far presiedere le Commissioni esaminatrici da un professore di scienze affini, e ciò specialmente nei concorsi per cattedre di medicina.

Secondo la proposta Scialoja, si tornerebbe in sostanza alla legge Casati, ed in questo l'oratore si dichiara consenziente.

SCHUPFER, relatore. L'Ufficio centrale è venuto nella risoluzione di accettare ciò che il Consiglio superiore ha proposto da una lunga serie di anni.

L'esperienza ha già dimostrato l'opportunità del costituire le Commissioni nel modo stabilito dall'articolo. Dimostra che esse saranno sempre composte di persone competenti.

Osserva che l'articolo della legge Casati, cui il senatore Scialoja si è ispirato nel suo emendamento, non è mai stato applicato.

Conclude che non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Scialoja.

DEL GIUDICE. Aderisce alla proposta del senatore Scialoja. Dimostra che questa tende ad impedire che si formino le cosiddette chiesuole scientifiche.

SCIALOJA. Aggiunge qualche altra osservazione a quelle esposte dal senatore Del Giudice in merito al suo emendamento, specialmente per ciò che si riferisce allo stabilire l'affinità fra le materie; al modo di designarne i cultori che devono giudicare nei concorsi; ed alla eliminazione delle così dette chiesuole che costituiscono il pericolo dei concorsi.

A distruggere questo pregiudizio l'oratore accenna agli inconvenienti, cui darebbe luogo l'articolo proposto dall'Ufficio centrale, tra i quali il maggiore di tutti questo, che in sostanza la Commissione esaminatrice si ridurrebbe a tre membri giudicanti invece di cinque, perchè i professori di materie affini spesso non avrebbero voce in capitolo, e si rimetterebbero al giudizio dei colleghi della materia.

CANNIZZARO, dell'Ufficio centrale. Dichiara che, dopo le osservazioni del relatore, voterà l'articolo come è stato proposto.

MARAGLIANO. Il suo emendamento era l'espressione di un concetto organico, che il ministro non crede di potere ora attuare. Quindi, pur non rinunciando al concetto, ritira l'emendamento, subordinatamente all'esclusione dalla Commissione dei cultori delle scienze affini. Altrimenti dovrebbe mantenere il secondo comma del proposto emendamento.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Assicura il senatore Maragliano che il principio da lui propugnato sarà accolto nel regolamento.

Al senatore Scialoja risponde che oggi non vi è disciplina che non ne abbia un'altra affine.

Quanto al modo, come debba essere designato il cultore della materia affine, saranno nel regolamento date le opportune disposizioni.

MARAGLIANO. Dopo le dichiarazioni del ministro ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Scialoja, di sostituire cioè nel secondo comma dell'articolo 2 dopo le parole « della materia » la lettera « o » all'altra « e ».

Dopo prova e controprova non è approvato.

Si approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 3 concordato tra Ufficio centrale e ministro:

« Il risultato del concorso è valido per l'Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria, sulla proposta della Facoltà, alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari ».

All'articolo 3 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori Dini e Maragliano.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Il senatore Dini non è presente, ma il suo emendamento è stato compreso nella nuova redazione dell'articolo.

MARAGLIANO. Insiste nel suo emendamento all'articolo 3, cioè, che sia detto: « sentita la Facoltà », invece che: « sulla proposta della Facoltà ».

Espone le ragioni che consigliano tale modificazione, sia per rispettare il diritto acquisito dei concorrenti, sia per evitare la possibile tirannia delle Facoltà.

SCHUPFER, relatore. Rispondendo al senatore Maragliano, nota che non è il caso di parlare di diritti quesiti, specialmente per il secondo e terzo candidato. La proposta Maragliano del resto non eviterebbe la lamentata tirannia delle Facoltà, le quali è bene esperimentino quella autonomia, verso la quale si ha una spiccata tendenza, e che ha informato anche qualche disegno di legge per la riforma universitaria.

MARAGLIANO. Osserva che in Italia le Facoltà si ispirano quasi sempre ad un concetto di protezionismo locale, che egli appunto col suo emendamento tendeva a combattere.

Del resto non insiste nell'emendamento.

L'articolo 3 è approvato.

PRESIDENTE. Legge il nuovo articolo 4 del testo concordato tra Ufficio centrale e ministro:

« Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale.

Per le cause che possono dar luogo a promuoverne amministrativamente la sospensione o la rimozione o il collocamento a riposo d'ufficio, troveranno applicazione anche ai professori straordinari gli articoli 106, 107, 108 e 109 della legge 13 novembre 1859, che s'intendono estesi così a tutte le Università ».

All'articolo 4 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori Del Giudice, Scialoja e Maragliano.

DEL GIUDICE. Spiega il suo emendamento, del quale una parte è stata accolta nel nuovo testo del disegno di legge. Quanto alla seconda parte, dichiara che, nel caso il ministro si senta libero nella sua decisione anche contro la prepotenza delle Facoltà, ritira il suo emendamento.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. L'articolo 4, come è stato concordato, risponde perfettamente ai concetti esposti dal senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE e SCIALOJA, ritirano i loro emendamenti.

MARAGLIANO. È disposto a ritirare la prima parte del suo emendamento, ma deve insistere nella seconda, perchè egli non può accettare la nuova figura di professore straordinario, che l'articolo in discussione vorrebbe creare.

Fa poi notare che appunto questa nuova figura di professore, da nessuno richiesta, potrà creare un serio ostacolo alla definitiva approvazione del progetto di legge.

Ricorda precedenti legislativi, in cui si contemplano bensì alcune figure intermedie, ma osserva che erano bene altrimenti costituite.

Dice che nelle facoltà si stabiliranno degli interessi di collegialità, per i quali nelle conferme molto raramente si avranno dei dinieghi.

Conclude, dichiarando che mantiene la seconda parte del suo emendamento.

SCHUPFER, relatore. Ai precedenti ricordati dal senatore Maragliano relativi al concetto della stabilità ne aggiunge altri, molti tanto che può ritenersi che questo concetto è entrato nella coscienza di tutto il corpo universitario

Quanto alla poca cultura di alcuni professori, osserva che questi, sono una eccezione, e le leggi non si fanno per le eccezioni; e d'altronde ormai essi ci sono e ci restano. Che cosa dunque si può far di loro? ed a che gioverebbe togliere la stabilità? Gli straordinari troveranno lo sprone alla operosità ed al lavoro nel proprio interesse. D'altronde oggi essi non entrano più per arbitrio di ministri, ma per autorevoli concorsi e con valide garanzie.

La necessità della conferma è infine una condizione umiliante, e nessuno vorrà umiliare questi colleghi, dei quali molti rappresentano un alto ed indiscusso valore scientifico.

MARAGLIANO. Chiede al relatore dell'Ufficio centrale, dopo quanto ha detto, se almeno non voglia circondare di una garanzia maggiore il suo concetto del professore straordinario stabile, accettando l'aggiunta che egli propone.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Il senatore Maragliano non insiste nella soppressione del tipo del professore straordinario stabile, e lo ringrazia, perocchè non trova ragione per cui il professore straordinario non debba acquistare la stabilità.

Prega l'Ufficio centrale di accogliere delle proposte del senatore Maragliano quella parte che si riferisce al parere del Consiglio superiore, e ciò per dare un elemento di maggiore dignità a favore del professore straordinario.

MARAGLIANO. Udite le dichiarazioni del ministro modifica il suo emendamento così: dopo le parole « acquista la stabilità con decreto Reale », aggiungere le altre « sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

SCHUPFER, relatore. A nome dell'Ufficio centrale accetta quella parte dell'emendamento Maragliano, nella quale consente il ministro.

L'articolo 4 è approvato con questo emendamento del senatore Maragliano.

PRESIDENTE. Legge il nuovo articolo 5 concordato:

« I professori straordinari divenuti stabili formano parte del corpo accademico e potranno, sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'Università presso cui si trovano:

1° purchè il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la cultura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre;

2° purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosità scientifica.

Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'art. 2 ».

All'art. 5 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori D'Ancona, Colombo e Del Giudice.

Il senatore Maragliano poi aveva proposto la soppressione di questo e del seguente articolo.

I due emendamenti dei senatori D'Ancona e Colombo sono stati già accolti nel testo concordato. Il senatore Del Giudice aveva proposto il seguente emendamento che egli mantiene:

Al 1°, 2° e 3° comma (*del testo primitivo*) sostituire i seguenti:

« I professori straordinari divenuti stabili potranno esser promossi ordinari, purchè:

1° abbiano esercitato senza interruzione per quattro anni compiuti l'ufficio di professore straordinario;

2° dimostrino con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli la loro operosità scientifica e tecnica;

3° vi sia il parere favorevole della Facoltà, presso la quale si chiede la promozione, e anche del Consiglio superiore, se si tratti di materia non necessaria al conferimento delle lauree ».

Dà facoltà al senatore Del Giudice di sviluppare il suo emendamento.

DEL GIUDICE. Insiste nel suo emendamento all'art. 5 specialmente dopo la redazione del nuovo testo concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Crede che la nuova redazione contenga parecchi vizi.

Dà soverchia limitazione al diritto dello straordinario ed un diritto d'iniziativa esclusivo alla Facoltà.

Si dovrebbe togliere anche la disposizione limitativa, che il professore straordinario possa essere promosso ordinario solamente nell'Università in cui si trova.

Dimostra quindi l'opportunità che venga accolto il suo emendamento, che esamina partitamente, esponendo le ragioni che lo hanno motivato e che mantiene integralmente.

Insiste specialmente sulla necessità che sia prolungato di un altro anno il periodo di esercizio dell'ufficio di professore straordinario, prima che venga promosso ordinario.

Presentazione di un disegno di legge.

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei telegrafi. Presenta il disegno di legge: Modificazioni di alcuni servizi esercitati dalla Navigazione Generale Italiana.

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

Ripresa della discussione.

SCHUPFER, relatore. Sull'emendamento Del Giudice dichiara che la posizione degli straordinari sarebbe aggravata quando si circondasse di maggiori garanzie la promozione di essi. Anzitutto ci vorranno sempre più di tre anni per la promozione, data la condizione richiesta della stabilità precedente. L'emendamento Del Giudice richiede il parere della Facoltà quando si tratti di materia obbligatoria per la laurea, ma questo criterio non ha nessuna base di sicurezza, perchè il riconoscimento di questa obbligatorietà è devoluto al ministro.

Si potrebbe ancora far questione sulla importanza della materia, ma occorre tener presente che sono due termini essenzialmente diversi questa importanza e la necessità di coprire la cattedra in un dato momento con un professore ordinario o con uno straordinario. L'articolo dell'Ufficio centrale provvede solamente a questa necessità, la quale del resto va sottoposta al giudizio del Consiglio superiore, che dichiarerà il suo avviso su tutte le condizioni imposte dall'articolo stesso.

DEL GIUDICE. È tale la differenza tra il concetto del suo emendamento e quello del nuovo testo concordato, che egli deve mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. Pone ai voti per divisione l'emendamento del senatore Del Giudice che non è approvato.

L'art. 5 è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 6 del nuovo testo concordato:

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, pur rimanendo ferma la facoltà del ministro di nominare incaricati.

« Sono abrogate le disposizioni delle vigenti leggi contrarie alla presente ».

All'articolo 6 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori Del Giudice e Scialoja; emendamenti che sono stati compresi nel nuovo articolo testè letto.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Dichiara che i diritti degli attuali straordinari restano impregiudicati, e che sarà poi provveduto caso per caso.

L'articolo 6 è approvato.

PRESIDENTE. Nota che il senatore Dini aveva fatto una proposta di emendamento al titolo del progetto di legge, ma, stante l'assenza del senatore Dini, questa proposta cade.

Pone poi ai voti la seguente modificazione al titolo del disegno di legge, proposta dal senatore Scialoja, ed accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Nomina dei professori delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione dello Stato ».

(È approvato).

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta termina alle 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 19 maggio 1904

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14,10.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Bertetti, Giaccone e De Giorgio.

(Sono conceduti).

GUICCIARDINI lamenta il ritardo nella pubblicazione degli atti parlamentari, ritardo che fa perdere ad essi ogni utilità.

PRESIDENTE conviene nell'osservazione, e sarà lieto se la Commissione del regolamento si unirà a lui nello studiare il modo di eliminare ogni cagione di ritardo.

Interrogazioni.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ai deputati Capece-Minutolo e Cottafavi che lo interrogano « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che nei capitolati d'appalto il genio civile includa l'obbligo di servirsi dei cementi di Casal Monferrato con grave danno della libera concorrenza ».

Risponde in pari tempo ad analoga interrogazione dell'onorevole Battaglieri.

Il Ministero richiese agli ispettori compartimentali d'indicare se e in quale misura possa ridursi la facoltà lasciata ora al genio civile. Appena giungano le loro risposte, verranno prese le opportune disposizioni in modo da armonizzare lo sviluppo delle industrie con gl' interessi dello Stato.

CAPECE-MINUTOLO dimostra la necessità di non soffocare con improvvidi privilegi le crescenti industrie del Mezzogiorno ed attende sollecitamente i provvedimenti.

BATTAGLIERI si dichiara soddisfatto, giacchè le indagini disposte dal Ministero assicurano che non si darà la preferenza a cementi che non abbiano qualità tecniche incontestabili.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Rizzone, che interroga « per sapere se e come

vorrà provvedere alla deficienza di giudici nel tribunale di Modica ».

Dichiara che il disegno di legge testè presentato dall'onorevole guardasigilli è diretto precisamente a porre in grado il Governo di riparare alle eventuali deficienze dei tribunali e delle Corti.

RIZZONE espone i dati del lavoro del tribunale di Modica per dimostrare la urgenza di aumentare il numero dei giudici che lo compongono.

Svolgimento di una proposta di legge.

BATTELLI svolge una proposta di legge perchè sia concesso di tumulare nel camposanto di Pisa le salme dei professori Betti, Serafini e Felici.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguita la discussione del bilancio degli affari esteri.

FRACASSI considera l'organico del personale sia diplomatico che consolare e gli assegnamenti dei varî capitoli inadeguati al regolare funzionamento e svolgimento della nostra azione all'estero.

GRIPPO, relatore, è completamente d'accordo col preopinante, ma osserva che non dipende dalla Giunta del bilancio lo istituire consolati.

TITTONI, ministro degli affari esteri, aumenterebbe ben volentieri il corpo consolare se ad ogni accrescimento di spesa non si opponesse inesorabile il ministro del tesoro; assicura ad ogni modo che sia l'ordinamento della carriera che il proporzionamento degli uffici alle crescenti necessità costituiscono oggetto delle sue maggiori sollecitudini.

PAPADOPOLI, dopo aver reso omaggio al nostro personale diplomatico, esprime il desiderio che siano modificati gli ordinamenti per modo da liberare gl'impiegati di concetto da attribuzioni che si potrebbero più utilmente deferire ad impiegati d'ordine e da rendere accessibili i gradi superiori ad addetti onorari. Raccomanda pure che gli addetti si rendano conto esatto e preciso del paese nel quale si trovano.

TITTONI, ministro degli affari esteri, osserva che gli addetti onorarî hanno già fatto tale prova da non consigliarne nuovamente la istituzione. Terrà conto delle altre raccomandazioni dell'onorevole Papadopoli.

DI PALMA raccomanda che si elevi a consolato il vice-consolato di Tolone, essendo assai cresciuta la importanza di quel porto specialmente per il numero degli operai italiani che vi cercano lavoro.

CAPECE-MINUTOLO ripete il lamento mosso l'anno scorso perchè dei consoli di seconda categoria, che sono 489, non più di 50 conoscono la lingua italiana; ma sono poi tutti industriali stranieri più inclinati naturalmente a favorire gl'interessi dei loro connazionali, di quelli degl'italiani affidati alla loro protezione.

Lamenta altresì che si mantengono in ufficio consoli in età così avanzata che non sono in grado di rendere nessun utile servizio al paese, e che molti consolati abbiano sedi indecorose.

TITTONI, ministro degli affari esteri, spera di poter accogliere i desideri espressi dagli onorevoli Di Palma e Capece-Minutolo, eliminando, in quanto è possibile, le difficoltà d'indole finanziarie.

CAVAGNARI al capitolo 28 (missioni politiche e commerciali) raccomanda di dare il maggiore incremento alle Camere di commercio all'estero, e all'istituzione di delegati commerciali presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con incarico speciale di dare indicazioni intorno ai più facili e convenienti scambî commerciali.

Raccomanda altresì di evitare i traslochi di funzionari che non rispondono ad effettive esigenze di servizio.

GRIPPO, relatore, osserva all'onorevole Cavagnari che non bisogna chieder tutto al Governo, il quale deve limitarsi a favorire ed integrare le private iniziative.

TITTONI, ministro degli affari esteri, si riserva di studiare, in base ai risultati dell'esperienza, se convenga crescere il numero degli addetti commerciali. Quanto ai traslochi, è evidente che non si fecero mai, e non si fanno, se non per ragione assoluta di servizio.

LUCIFERO al capitolo 36 (Scuole all'estero) raccomanda al Governo di curare amorosamente le scuole italiane all'estero che sono il simbolo e l'anima della patria nelle regioni lontane. Accenna alle molte vicissitudini di tali scuole e invita il ministro a dare efficace aiuto ai valorosi insegnanti in conformità di ripetute promesse che furono loro fatte.

A danno, anzi, degl'insegnanti nelle scuole italiane all'estero ad esempio, in quelle d'Egitto, è accaduto che si sono fatte dichiarazioni ufficiali a proposito delle pensioni, che poi non furono mantenute. Bisogna dunque aiutare in ogni modo questi maestri, facilitando loro i mezzi d'assistenza sanitaria, di qualche viaggio in patria e simili; e confida nella benevola azione del Governo (Bene, bravo).

GATTONI raccomanda pure che si migliorino le condizioni degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero; che, per la decorrenza della loro pensione, si tenga conto degli anni di servizio prestato anche prima del 27 gennaio 1890; e che si facciano le promozioni in conformità del regolamento del 1894. (Bene).

GATTORNO lamenta che siasi affidato anche a corporazioni religiose l'incarico di insegnare nelle scuole italiane all'estero, e invita il ministro a limitare quanto più sarà possibile simili incarichi.

TITTONI, ministro degli affari esteri, riconosce i grandi servizii che le scuole italiane all'estero rendono alla patria e alla civiltà, e che gli insegnanti meritano tutta l'attenzione e i maggiori riguardi del Governo.

Terrà conto delle raccomandazioni che gli sono state rivolte studiando, d'accordo col ministro del tesoro, il miglior modo di soddisfarle.

Nega che nelle scuole italiane all'estero, anche dirette da corpi religiosi, si diano insegnamenti antipatriottici. Se l'onorevole Gattorno ha fatti precisi, li indichi e sarà provveduto; altrimenti il Governo non può obbedire a pregiudizi dottrinari e metafisici.

GATTORNO insiste nel chiedere che dell'elemento religioso nelle scuole all'estero il Governo si serva quanto meno è possibile.

GATTONI, confida che il ministro, riconoscendo giuste le sue raccomandazioni, vorrà esaudirle prontamente.

PRESIDENTE, ritiene che il capitolo 39 non si possa votare, se prima non sia approvato il bilancio dell'Eritrea.

GRIPPO, relatore, è d'accordo col presidente, e fa voti che per l'anno venturo, si presenti al Parlamento un vero è proprio bilancio coloniale.

Il capitolo 39 perciò deve rimanere sospeso.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, *interim* delle finanze, accetta la raccomandazione del relatore intorno al bilancio coloniale.

TITTONI, ministro degli affari esteri, si unisce a questa dichiarazione; negando però che, anche col sistema finora seguito, il bilancio coloniale sia stato o sia in qualche modo sottratto al controllo del Parlamento.

GRIPPO, relatore, nota che la Giunta del bilancio nella precedente relazione già avvertiva la convenienza di tener bene separato il bilancio della Colonia da quello degli esteri.

Insiste nel ritenere che una più particolareggiata compilazione del bilancio della Colonia possa agevolare da una parte il necessario sindacato del Parlamento, e ispirar maggior fiducia agli emigranti nelle nostre colonie ed a coloro che intendessero impiegarvi capitali.

TITTONI, ministro degli affari esteri, consente con l'onorevole relatore che gli stanziamenti del bilancio della Colonia abbiano una dicitura impropria ma esclude che questo possa prestarsi a storni di fondi.

Il capitolo 39 è sospeso e si discute il bilancio speciale dell'Eritrea.

TITTONI, ministro degli affari esteri, nota come per effetto di un allargamento del territorio della colonia siasi alquanto accresciuto il numero dei funzionari, ma che questi nel complesso non sono che trentacinque, cifra abbastanza esigua.

APRILE al capitolo n. 9 del bilancio dell'Eritrea chiede che cosa s'intenda per « spese di carattere politico ».

GRIPPO, relatore, spiega come sotto questo titolo si comprendano tutte le spese per regolare le nostre pendenze con l'Abissinia, ed i conseguenti rimborsi al tesoro per le somme da esso anticipate.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Associandosi alle osservazioni del relatore, conferma che questo stanziamento è destinato a sparire rimanendovi ancora altre due sole rate oltre la presente.

Rispondendo a raccomandazioni contenute nella relazione, dichiara di ritenere che si potranno realizzare economie nelle spese militari, essendo le condizioni della Colonia e delle regioni limitrofe in perfetta pace e sicurezza, in seguito alla ottima amministrazione italiana, per la quale dà lode al governatore Martini.

GRIPPO, relatore, è lieto delle dichiarazioni del ministro, ed osserva che in queste condizioni la guarnigione dell'Eritrea è esuberante; quindi si potrà fare qualche riduzione. Aggiunge che rilevanti economie potranno realizzarsi in conseguenza degli aumentati traffici, per il prolungamento della ferrovia fino all'altipiano.

(Si approva il bilancio dell'Eritrea, il capitolo 39 ed i rimanenti del bilancio degli affari esteri).

Discussione del bilancio delle finanze.

BERTOLINI, avvicinandosi la scadenza del consolidamento decennale dei canoni daziari, le attuali condizioni del bilancio dello Stato consentono di considerare i problemi relativi con una larghezza di vedute che era vietata dalle rovinose condizioni della finanza quando quel consolidamento fu votato.

L'oratore esclude però che possa pensarsi all'abolizione del dazio consumo, poichè è inevitabile l'aumento delle pubbliche spese e il sistema tributario deve basarsi prevalentemente sulle imposte indirette.

Del resto le accuse contro il dazio consumo sono in parte esagerate in parte corrispondenti a difetti del suo ordinamento, ma si può mettere ripari, e fra i quali è massimo la partecipazione dello Stato al suo prodotto.

Quando al dazio consumo sia mantenuto il suo carattere naturale di imposta esclusivamente locale esso presenta indiscutibili vantaggi; e tutti i progetti di altre imposte sui consumi, che avrebbero da surrogarlo, porterebbero ad un carico uniforme di imposta senza relazione col diverso ammontare delle spese locali.

È dunque da pensare non all'abolizione del dazio consumo, ma alla riforma del suo ordinamento e sovrattutto a sopprimere la partecipazione governativa. La quale, stante la diversità delle tariffe secondo l'importanza della popolazione agglomerata, costituisce una vera ingiustizia.

L'abbandono del dazio governativo ai Comuni, oltre ad essere un'organica riforma dell'imposta, agevolerebbe il riordinamento dei tributi locali, che invece non si può conseguire con una riforma estensiva delle imposte personali sul reddito. Queste non si adattano ad essere localizzate ed è invece necessario che formino parte integrante del sistema tributario dello Stato. La cessione ai Comuni del dazio governativo permetterebbe la soppressione di quelle imposte personali sul reddito, di cui i Comuni usufruiscono in così malo modo.

Il riordinamento dei tributi locali è urgente per riparare al dissesto cronico delle finanze delle amministrazioni locali e per render loro possibile l'adempimento dei servizi pubblici ad essi incombenti, secondo che reclama il progresso della civiltà. Il Ministero deve prendere l'iniziativa della soluzione di quel problema, e non rimanersene inoperoso nell'attesa della conversione della rendita.

In ogni modo l'oratore chiede che cosa intenda fare il Governo rispetto ai canoni daziari, e dimostra quanto sia enorme la loro attuale sperequazione (Commenti). Bisognerebbe almeno perequarli sulla base dei Comuni meno gravati.

Anche se il Ministero vorrà limitarsi ad un rimaneggiamento dei canoni, dovrà aver presente nel farlo la necessità di aumentare le entrate locali; poichè da anni si vanno continuamente imponendo nuovi oneri a provincie e Comuni.

L'oratore invoca che la pubblica opinione si pronunci contro questo assurdo sistema; mentre la maggior compressione delle autonomie locali sta precisamente nella insufficienza dei mezzi finanziari ai servizi loro spettanti. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CHIMIENTI richiama l'attenzione della Camera sulla necessità di riordinare il personale del Ministero delle finanze, migliorandone le condizioni. Nota come in quest'ultimo decennio non solo questo personale non abbia ottenuto alcun vantaggio, nè di carriera nè di stipendio, ma abbia più di tutti, e forse solo fra tutti, contribuito con dolorose falcidie alle economie del bilancio.

Il numero degli impiegati è rimasto immutato, mentre sono notevolmente cresciute le attribuzioni. Inoltre, con l'ammissione di non poche persone estranee nei posti superiori, venne viepiù ritardata la già lenta carriera.

Insiste a questo proposito sulla necessità assoluta di circondare di serie guarentigie la carriera degl'impiegati, e si augura che a ciò si provveda il più sollecitamente possibile.

Osserva che tale necessità è anche maggiore pel Ministero delle finanze, attesa l'importanza e la delicatezza delle mansioni commesse a quel dicastero. (Bene).

DI SCALEA, segnala l'immensa importanza della questione dei Demanî, in particolar modo per la Sicilia e per le provincie meridionali.

Riassume la condizione giuridica così dei Demanî dello Stato, come dei Demanî comunali e dei Demanî ecclesiastici.

Quanto a questi ultimi, osserva che la loro alienazione diede luogo ad aride e malsane speculazioni; tanto che i fini economici e sociali vagheggiati dal legislatore rimasero assolutamente frustrati.

Questo fatto è cagione di non lieve malcontento nelle classi lavoratrici.

Non pochi deplorevoli tumulti che resero necessarie dolorose repressioni, furono appunto determinati da questa questione. Tanto più che i Demanî ecclesiastici appartenevano una volta a quei conventi che, sia pure in forma primordiale, provvedevano però ai più urgenti bisogni di quelle popolazioni.

Invece le leggi nostre condussero semplicemente alla ricostituzione del latifondo.

Reclama quindi provvide misure legislative, accennando alla opportunità di disposizioni speciali per le singole regioni, affinchè possa tenersi conto delle diverse condizioni e delle diverse necessità.

Confida che il Governo prenderà a cuore la importante questione, studiandola non solo dal lato finanziario, ma principalmente dal lato economico sociale.

Esorta poi il Governo a rimediare contro le usurpazioni delle così dette *trazzere regie* che sono in Sicilia quello che sono nelle Puglie i *tratturi*, e che come questi derivano la loro origine dalle leggi normanne.

Rivendicati questi beni allo Stato, si vedrà quali provvedimenti sarà il caso di adottare per far sì che questa forma di proprietà risponda alle esigenze dei tempi odierni. (Benissimo).

Sull'ordine del giorno.

VALERI chiede di poter svolgere sabato la sua proposta di legge per una tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale Umberto I di Ancona.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro per sapere se creda di poter consigliare ai Banchi di Sicilia e di Napoli ed alla Banca d'Italia - in quanto sono tra i maggiori latifondisti del Mezzogiorno - di portare un'opera più efficace e più attiva nella lotta contro la malaria.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli esteri sulla recente aggressione patita da marinai italiani a Fiume ad opera di soldati croati, e sull'azione del Governo al riguardo.

« Mel ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle rappresaglie che si tentano, a mezzo dell'ispettore scolastico di Piacenza, contro un benemerito maestro di Monticelli d'Ongina, ritenuto reo di libertà di pensiero.

« Varazzani ».

« I sottoscritti interpellano il Governo per chiedere in qual modo intenda provvedere alle critiche condizioni economiche del circondario di Urbino.

« Battelli, Celli ».

La seduta termina alle 18,20.

DIARIO ESTERO

La stampa estera commenta largamente il discorso di S. E. Tittoni, pronunziato ieri l'altro alla Camera.

Il *Lokal Anzeiger*, di Berlino, dice:

« Dobbiamo rallegrarci di cuore di questo discorso, col quale l'on. Tittoni si dimostra un vero uomo di Stato. Esso prova esaurientemente che i nuovi legami che l'Italia ha stretto colla Repubblica francese non alterano in alcun modo gli antichi vincoli di alleanza. Le dichiarazioni fatte dall'on. Tittoni concordano completamente colle idee svolte dal Cancelliere dell'Impero, conte De Bülow, nei suoi ultimi discorsi sulla politica estera della Germania ».

A sua volta il *Figaro*, di Parigi, scrive:

« Come il conte Goluchowski ha fatto recentemente, il Ministro Tittoni ha esposto tutta la tela dei nuovi accordi internazionali.

« Il riavvicinamento fra i varî Stati tende a prevenire sempre più le cause di possibili conflitti. Sembra che i due Ministri abbiano voluto così portare alla causa della pace l'autorità della loro parola e la garanzia delle loro intenzioni. In questi momenti la fede nella conservazione di una pace benefica è quasi generale.

« Vi sono dei punti neri sull'orizzonte, ma l'opinione pubblica generale non perde la sua fiducia ».

La *Neue Freie Presse*, di Vienna, ritiene che egli ha parlato dei rapporti fra l'Italia e l'Austria-Ungheria con semplicità, con chiarezza, con calore e, nello stesso tempo, con tale sincerità, che la stessa Estrema Sinistra non potè sottrarsi all'effetto delle sue parole.

Il *New Wiener Tageblatt* scrive che le dichiarazioni dell'onorevole Tittoni completano in modo felice le assicurazioni di pace date dall'Imperatore Francesco Giuseppe nel discorso del trono e dal Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, nell'esposizione della sua politica estera.

Il *Volksblatt* rileva, con parole improntate a viva simpatia, che l'onorevole Tittoni ha saputo stabilire l'armonia fra gli sforzi per consolidare la Triplice e per coltivare l'amicizia dell'Italia con l'Inghilterra e la Francia, e constata che il Gabinetto italiano possiede l'energia necessaria per far valere questa politica.

***

Telegrafano da Sofia, 17 maggio:

« Un giornale di qui annunzia che la Convenzione turco-bulgara è vincolata da una clausola segreta che si riferisce alla proclamazione del Principe Ferdinando a Re di Bulgaria.

Quantunque il 14 corrente sia spirato il termine per il rimpatrio dei profughi macedoni, finora pochissimi di essi hanno ripassato il confine. Invece, ogni giorno si presentano profughi o loro deputazioni alle rappresentanze diplomatiche austro-ungarica e russa, invocando la protezione dei consolati. Prossimamente gli emigrati di Macedonia ed Adrianopoli terranno un comizio di protesta contro il Governo bulgaro il quale cerca di sbarazzarsi, il più presto possibile, dei profughi ».

***

Notizie da Belgrado ai giornali austriaci smentiscono le informazioni date da alcuni giornali, secondo le quali, tra breve, il Principe Nicola del Montenegro si recherebbe a Belgrado, e Re Pietro visiterebbe poi Sofia, Pietroburgo e Vienna.

***

Lo *Standard*, di Londra, parlando dell'imminente incontro di Re Edoardo con l'Imperatore Guglielmo, a Kiel, scrive: « I tedeschi hanno apprezzato esattamente il desiderio del Re di sviluppare le relazioni cordiali fra i due Stati. È infondata ogni supposizione sfavorevole sui rapporti odierni fra la Germania e la Granbretagna.

***

Il *Times* ha da Tangeri, 15 maggio:

« Secondo lettere provenienti da Fez, il Sultano rifiuta d'accettare il prestito ufficiale della Banca di Parigi, e quest'incidente cagiona qualche imbarazzo al Governo francese, il quale sperava di profittare della situazione per assicurarsi che il Sultano del Marocco accettava l'accordo anglo-francese. Il Governo francese non sapeva che la Compagnia Marocchina offriva un secondo prestito a condizioni più vantaggiose.

« La settimana scorsa si è tentato di fare una fusione dei due prestiti: ma la Compagnia Marocchina — la cui offerta è preferita dal Sultano — non ha voluto accettare. In tal caso il Sultano si troverà sottratto in gran parte alla pressione diplomatica della Francia. Egli, in fatto, potrà pagare i debiti assunti verso i creditori esteri senza accettare in alcun modo l'accordo anglo-francese ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dai generali Brusati e Di Majo, si recò nel pomeriggio di ieri al Collegio Romano ed assistette alla conferenza che vi fece l'ingegnere Orlando sul *Congiungimento di Roma col mare*.

L'Augusto Sovrano fu ricevuto dalle LL. EE. i Ministri della guerra e dei lavori pubblici, onorevoli Pedotti e Tedesco e dai membri del Comitato *Pro Roma marittima*.

Assistevano S. E. Aubry, Sottosegretario di Stato alla marina, numerosi deputati, molti ufficiali e non poche signore.

La conferenza riuscì interessante, e S. M. il Re si congratulò vivamente con l'oratore.

Il Consiglio del Lavoro. — Ieri il Consiglio superiore del lavoro riprese le sue sedute.

S. E. il Ministro Rava portò il saluto suo personale e del Ministero, esprimendo il suo vivo rammarico per non potere assistere alle discussioni perchè impegnato col bilancio al Senato, ma presentò S. E. il Sottosegretario, on. Del Balzo, il quale coadiuverà il vice presidente.

Fece poi la commemorazione del senatore Boccardo, ricordandone gli alti meriti scientifici ed i servigi resi allo Stato.

Fece l'elogio dell'ing. Emery ed annunziò le dimissioni da consigliere del conte Ferdinando Guicciardini.

Espose tutto ciò che fu fatto dal Governo e dall'Ufficio del lavoro nell'intervallo tra la precedente e la presente sessione.

Accennò alle varie pubblicazioni fatte e a quelle in corso e agli studi statistici ed economici iniziati.

L'on. Maffi, per le associazioni operaie, espresse il vivo desiderio di collaborare sotto la presidenza del Ministro.

Il comm. Salmoiraghi ringraziò il Ministro e si associò alle commemorazioni fatte.

Il Consiglio, prima d'intraprendere i suoi lavori, approvò un ordine del giorno dell'on. Cabrini, invitante la Commissione nominata dal Consiglio per lo studio delle quistioni agrarie, ad iniziare gli studi onde prevenire le agitazioni nelle Puglie.

Tiro a segno nazionale. — Posdomani, domenica, al poligono Umberto I, a Tor di Quinto, si eseguiranno col solito orario le lezioni regolamentari di tiro con bersagli pel tiro di esercizio.

Per gli italiani in San Domingo. — Si telegrafa da San Domingo 19 all'*Agenzia Stefani*:

« Tra il Ministro d'Italia, cav. Savina, ed il Ministro degli affari esteri, sono stati qui firmati tre nuovi protocolli che confermano l'impegno del Governo di San Domingo di soddisfare integralmente i crediti italiani verso la Repubblica ».

Marina militare. — Domani passerà in disponibilità a Venezia la R. nave *Ferruccio* col seguente stato maggiore:

Capitano di corvetta, Lorenzo Cusani-Visconti, responsabile - tenenti di vascello, Giuseppe Gregoretti (continuando nell'attuale destinazione), e G. B. Marcucci - maggiore macchinista, Achille Beltrami - capitano commissario, da destinarsi.

È passata in disponibilità la *Eridano*.

— Ieri l'altro le RR. navi *Elba* ed *Urania* giunsero la prima a Chiu-Kiang e la seconda ad Assab.

Commercio d'importazione ed esportazione. — Il valore delle merci importate nei primi quattro mesi del 1904 ascese a L. 627,756,644 e quello delle merci esportate a L. 474,643,037. Il primo presentà un aumento di L. 13,004,426, il secondo una diminuzione di L. 40,829,083, di fronte al corrispondente periodo del 1903.

Nel mese di aprile, separatamente considerato e paragonato con lo stesso mese dell'anno scorso, vi fu un aumento di L. 17,373,372 nelle importazioni ed una diminuzione di L. 433,981 nelle esportazioni.

Dalle cifre precedenti sono esclusi l'oro e le monete, importati per L. 7,752,500 ed esportati per L. 2,857,800, con una diminuzione di L. 12,470,700 all'entrata ed un aumento di L. 978,300 all'uscita.

Le differenze più notevoli che si riscontrano nell'importazione dei primi quattro mesi del 1904 a confronto del corrispondente periodo del 1903, sono le seguenti:

Aumenti di 8.2 milioni per le macchine ed i veicoli, di 7.7 per i bozzoli, di 5 per le pelli greggie, di 4.7 per il carbon fossile, di 4 per il cotone greggio, di 3 per il solfato di rame, di 2.7 per il rame in pani e rottami, e di 2.3 per la juta greggia; e diminuzioni di 31 milioni per il grano, di 7.8 per la seta tinta, di 3.8 per la seta greggia asiatica, di 3 per l'avena, di 2.5 per il nitrato di sodio e di 2 per le lane naturali.

All'esportazione sono specialmente degne di nota la diminuzione di 24 milioni, presentata dalla seta torta e quella di 21 milioni della seta greggia. È pure in diminuzione l'esportazione del vino (- 10.5 milioni), dei manufatti serici (- 3 milioni), degli animali bovini e suini (- 2.4 milioni), delle uova (- 2 milioni), ecc.

I principali aumenti sono dati dalla canapa greggia con 8.4 milioni, dai tessuti di cotone con 4.3 milioni, dall'olio d'oliva con 3.2 e dalla madreperla greggia con 2 milioni.

Marina mercantile. — Il giorno 15, il piroscafo *Ravenna*, della S. I., giunse a Buenos-Ayres. Il giorno 17 i piroscafi *Liguria* ed *Etruria*, della N. G. I., e *Las Palmas*, della Veloce, partirono il primo da New-York per Napoli, il secondo dalle Barbados ed il terzo da Napoli, entrambi per New-York. Ieri l'altro i piroscafi *Venezuela*, della Veloce, ed *Alberto Treves* della Società Veneziana partirono il primo da Trinitad per La Guayra ed il secondo da Ancona per Venezia. Da questo porto è partito oggi per Porto-Said il piroscafo *Città di New-Orleans*, della Società Veneziana.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 19. — Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi all'Eliseo, in seduta straordinaria, si è occupato della protesta del Papa pubblicata dai giornali.

Ha stabilito di assicurarsi anzitutto dell'autenticità di quel documento, che non è conforme a quello rimesso al Governo francese, ed ha preso accordi circa l'azione da spiegare, ove il documento stesso risulti autentico.

SOFIA, 19. — Boris Sarafow è partito per Dschvumaja in Macedonia.

CE-FU, 19. — Alcuni russi provenienti da Dalny affermano che una corazzata ed un incrociatore giapponesi hanno urtato, lunedì scorso, in una mina al largo di Port-Arthur e sono affondati.

Si presta però poca fede a tale asserzione.

SANTIAGO (Chilì), 19. — Il Gabinetto, non approvando l'elezione del Presidente del Senato, ha presentato le sue dimissioni.

I partiti che sostengono il Governo sono divisi, ma trattano nondimeno per una nuova combinazione ministeriale.

SHANGHAI, 19. — Notizie da Seoul informano che i cosacchi hanno distrutto un ponte presso An-jù ed hanno tagliato il telegrafo a nord di Ping-yang.

I giapponesi hanno inviato rinforzi nella Corea settentrionale per ristabilire le comunicazioni fra l'esercito giapponese e lo stato maggiore generale.

Si crede che nella regione di Gen-san vi siano distaccamenti abbastanza numerosi di truppe russe.

COSTANTINOPOLI, 19. — Secondo informazioni giunte alle Ambasciate estere, i curdi avrebbero incendiato e saccheggiato diciassette villaggi armeni ed avrebbero pure distrutto la città di Assun.

VIENNA, 19. — La *Politische Correspondenz* riceve da Sofia che si assicura nei circoli bene informati che il Re Pietro di Serbia farà visita ufficiale al Principe Ferdinando, appena questi sarà ritornato dal suo viaggio all'estero.

PARIGI, 19. — Il ministro degli esteri, Delcassé, dopo la riunione di stamane del Consiglio dei ministri, ha telegrafato all'Ambasciatore Nisard, a Roma, invitandolo a fare le constatazioni deliberate dal Consiglio dei ministri circa l'autenticità della protesta pontificia pubblicata dal giornale.

È probabile che il Governo prenda domani o dopodomani una deliberazione circa questa questione.

BELGRADO, 19. — Il Re Pietro ha pronunziato un discorso a Schabatz.

Egli ha detto che sarà sempre un monarca costituzionale e manterrà sempre la Costituzione. La nazione deve avere la convinzione che qualsiasi sorpresa su questo terreno è esclusa.

SALONICCO, 19. — Il generale De Giorgis è ritornato iersera da Serres Drama.

TOKIO, 19 (sera). — L'ammiraglio Togo annunzia che domenica scorsa, a causa della densa nebbia, l'incrociatore *Kasuga* investì presso Port Arthur l'incrociatore *Yoshino* che affondò in pochi minuti. Soltanto novanta uomini si sono salvati.

Nello stesso giorno la corazzata *Hatsusé* urtò in una mina collocata dai russi ed affondò. Trecento uomini furono salvati dalle torpediniere.

PARIGI, 19. — Gli Uffici della Camera dei Deputati hanno eletto la Commissione del bilancio.

La Commissione, sebbene farevole al progetto del Ministro Rouvier comprende 18 antiministeriali e 15 ministeriali.

È probabile che Doumer venga nominato presidente della Commissione.

LONDRA, 19. *Camera dei Comuni.* — Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che il Governo non ritiene necessario l'invio di una comunicazione formale al Governo cinese circa il movimento progettato contro Lhassa.

Rispondendo poscia ad una interrogazione intorno alla situazione dei residenti inglesi a New-Chuang, il conte Percy dice che una cannoniera inglese staziona a Tchen-gwan-tao per qualunque evenienza.

Circa i recenti disordini in Armenia, il conte Percy dichiara che il Governo inglese è in comunicazione coi Governi francese e russo e spera di ottenere che i Consoli di Francia e di Russia a Bitlis agiscano di concerto con quello d'Inghilterra per giungere ad una soluzione.

Il conte Percy rispondendo infine ad analoga interrogazione dice che il Governo ha chiesto informazioni per conoscere se la protezione degli interessi inglesi al Congo sia sufficientemente garantita dalle disposizioni attualmente in vigore.

La Camera si aggiorna poscia al 31 corr.

LONDRA, 19. — *Camera dei lordi.* — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, annunzia che l'ambasciatore britannico a Pietroburgo lo ha informato che la Russia non considera come contrabbando di guerra il cotone sotto tutte le sue forme, ma soltanto il cotone grezzo che può servire alla fabbricazione degli esplodenti.

La seduta è tolta e la Camera si aggiorna al 7 giugno prossimo.

PIETROBURGO, 19. — L'*Agenzia Telegrafica Russa* ha da Mukden: Secondo ultime informazioni i giapponesi hanno sospeso l'avanzata del loro esercito: parecchi distaccamenti della loro avanguardia sono tornati indietro. Evidentemente il grosso delle forze nemiche si concentra fra Feng-huang-cheng e lo Ya-lu.

Tutto è tranquillo a Port Arthur.

TOKIO, 19. — L'ammiraglio Togo, nel suo rapporto dice: « Fu incrociando al largo di Port Arthur per coprire lo sbarco dei giapponesi che la corazzata *Hatsusè* urtò in una mina situata in una località a dieci nodi al sud-est dell'ingresso del porto. La corazzata fece i segnali di aiuto, ma urtò subito in un altra mina ed affondò in mezz'ora ».

MUKDEN, 19. — I giapponesi hanno momentaneamente rallentata la loro avanzata soprattutto dal lato sud. Notizie ufficiali segnalano anzi un movimento retrogrado temporaneo dalle posizioni prese in seguito ai recenti combattimenti che sembra siano terminati il 17 corr.

Secondo informazioni da fonte russa, i giapponesi si sono ritirati a 14 miglia dalla posizione di Kin-chao.

PIETROBURGO. 19. — Notizie da fonte privata recano:

« Quantuque non sia pervenuto alcun rapporto da fonte russa circa la distruzione di un incrociatore ed una corazzata giapponesi, i funzionari del Ministero della Marina, dichiarano che, dopo la perdita della nave russa *Petropaulovsk*, che fu dovuta all'accurata osservazione dei giapponesi della strada seguita normalmente dalle navi russe che uscivano dal porto, i russi decisero di attuare, se fosse stato possibile, lo stesso piano contro le navi giapponesi. Perciò furono inviate nella notte, da Port Arthur, alcune torpediniere per collocare mine galleggianti nelle località, nelle quali i giapponesi si erano mostrati alcune ore prima; specialmente l'attenzione fu rivolta, in mare, in vicinanza del promontorio di Liao-ti-shan, località che era stata spesso scelta dalle corazzate giapponesi per bombardare la fortezza ».

TOKIO, 19. — Secondo informazioni private, parecchie piccole scaramuccie sono avvenute al sud di Kin-chao nel Liao-tung. Forze giapponesi si estendono da Chi-cha-ton a Chu-li-san, attraverso catene di colline per un miglio e mezzo al nord di Kinchao e che dominano la città.

Questa potrà essere presa in mezza giornata, quando le forze giapponesi saranno pronte,

TOKIO, 19. — Il generale Kuroki manda il seguente rapporto complementare sulla battaglia dello Ya-lu del 1° corr.: Il totale delle nostre perdite nella battaglia sullo Ya-lu è di 378 morti, fra cui 5 ufficiali, e 783 feriti, fra cui 33 ufficiali.

Le nostre truppe hanno ritrovato 1363 cadaveri, dei quali 613 di soldati russi.

Ci siamo impadroniti di 21 cannoni da montagna da tre pollici a tiro rapido, di otto cannoni-revolver a tiro rapido, di 1023 fucili, di 63 cavalli e di una grande quantità di munizioni, vestiti, tende, ecc.

A Feng-huang-cheng abbiamo catturato una quantità importante di munizioni, vestiti e provvigioni.

PIETROBURGO, 19 — Il Ministro degli affari esteri, conte di Lamsdorff, ha avuto ieri una conferenza coi rappresentanti delle potenze estere.

Il conte di Lamsdorff avrebbe rilevato la necessità che tutte le potenze continuino ad insistere presso il Governo di Pechino, sull'opportunità che la Cina mantenga una neutralità rigorosa.

Il conte di Lamsdorff ha dichiarato che la Russia desidera che la Cina sia neutrale non soltanto ufficialmente, ma che anche la popolazione cinese si astenga da ogni ingerenza.

Il Ministro degli esteri crede possibile assicurare la neutralità della popolazione, qualora le violazioni degli ordini imperiali sieno prontamente punite.

L'azione del conte di Lamsdorff viene considerata come significativa, specialmente perchè tiene dietro alle ripetute assicurazioni di neutralità date dal Ministro cinese.

CHICAGO, 20. — Il *Daily News* riceve un dispaccio da Ce-fu il quale dice che l'incrociatore giapponese *Kasuga* visitò l'avviso *Fawan*, che incrociava al largo di Dalny. Gli ufficiali dichiararono che due *destroyers* russi che fuggirono da Port Arthur sono ancora in alto mare ed aggiunsero che i russi impiegano giunche cinesi per collocare mine sul percorso della flotta giapponese.

Mentre la flotta stessa ispezionava le coste della penisola affondò parecchie giunche ed un rimorchiatore che collocavano mine. La grande quantità delle mine obbliga la flotta giapponese a navigare a distanza dalla riva.

Indizi mostrano che i giapponesi collocarono numerose mine presso Port Arthur, colla speranza di colpire i *destroyers* russi se tentassero di ritornare.

Molte mine galleggiano in tutto il golfo.

Il *Fawan* ne incontrò otto; una giunca cinese ne raccolse tredici.

TIENTSIN, 20. — Secondo informazioni da New-Chuang, attinte a buona fonte, l'esercito giapponese dello Ya-lu avrebbe subito una grave sconfitta e sarebbe stato respinto su Feng-huangcheng.

LONDRA, 20. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pietroburgo:

Si sta qui formando l'opinione che l'attitudine delle autorità

cinesi e l'attività dei tongusi equivalgono allo stato di guerra. Quest'idea è illustrata dal critico militare del *Novoie Vremia*, il quale afferma che la situazione attuale colla Cina è peggiore di uno stato di guerra poichè essa è simulata sotto forma di una ipocrita neutralità. La Russia fa la guerra in un paese ostile. L'opera di protezione della ferrovia traverso la Manciuria contro gli attacchi costanti dei giapponesi e degli agenti cinesi causa un lavoro incessante alle autorità. La ferrovia deve essere custodita contro ogni eventualità, specie pel caso di una ritirata. Tale compito è affidato ad un corpo speciale di guardie delle frontiere composto di cinquantacinque *sotnie* a cavallo e di cinquantacinque a piedi con otto batterie, con un totale di venticinquemila uomini sopra una lunghezza di mille e quattrocento miglia.

La ferrovia è divisa in sezioni di trentatre miglia, ciascuna custodita da un distaccamento che deve fare servizio di pattuglie costantemente.

Il piccolo numero di distaccamenti rende il servizio molto laborioso, mentre riesce facile ai giapponesi ed ai tongusi di strisciarsi nei punti più esposti della ferrovia e farla saltare colla dinamite prima che le pattuglie russe riescano a scoprirli.

CE-FU, 20. — Un dispaccio privato di fonte giapponese annunzia che, oltre alle navi *Hatsusè* e *Yoshino*, i giapponesi ebbero altre due navi danneggiate a Dalny domenica scorsa.

I russi affermano che una terza nave giapponese è rimasta danneggiata.

PORTO ARTHUR, 20. — Un violento cannoneggiamento è stato udito stamane in questa direzione.

Alcuni cinesi provenienti da Port Arthur dicono che la città è bene approvvigionata e che i prezzi delle derrate alimentari sono di poco aumentati.

WASHINGTON, 20. — In seguito alla cattura di due sudditi degli Stati Uniti al Marocco, è stato dato ordine al contrammiraglio Chadwick di inviare, quando la squadra americana sarà giunta a Teneriffa, una nave da guerra a Tangeri.

PARIGI, 20. — La Legazione del Giappone comunica un rapporto dell'ammiraglio Togo, il quale dice che mentre domenica scorsa la corazzata *Hatsusè* affondava, una flottiglia composta di sedici torpediniere russe si avvicinò, ma venne respinta dagli incrociatori giapponesi che salvarono trecento marinai della corazzata *Hatsusè*, affondata, fra cui l'ammiraglio Nashiba ed il capitano Nakao.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 19 maggio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	762,09.
Umidità relativa a mezzodì	30
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 25°,3. / minimo 12°,6.
Pioggie in 24 ore.	—

19 maggio 1904.

In Europa: pressione massima di 768 a W della Manica; minima di 741 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mil.; temperatura irregolarmente variata.

Barometro: massimo tra 766 e 767 sul basso Tirreno, minimo a 762 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali all'estremo nord, in prevalenza del 2° e 3° quadrante altrove; cielo alquanto nuvoloso al nord con qualche pioggia o temporale, quasi ovunque sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 maggio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	21 6	14 5
Genova	coperto	calmo	20 2	17 3
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	26 0	14 0
Cuneo	1/4 coperto	—	27 1	14 2
Torino	1/2 coperto	—	25 6	16 0
Alessandria	1/2 coperto	—	25 2	11 4
Novara	sereno	—	28 0	17 6
Domodossola	3/4 coperto	—	26 1	14 0
Pavia	3/4 coperto	—	28 2	10 8
Milano	1/2 coperto	—	28 9	15 6
Sondrio	coperto	—	26 8	15 2
Bergamo	coperto	—	25 5	14 4
Brescia	1/2 coperto	—	29 6	15 6
Cremona	1/2 coperto	—	28 1	16 3
Mantova	sereno	—	27 0	20 0
Verona	sereno	—	29 0	16 7
Belluno	3/4 coperto	—	25 6	16 9
Udine	3/4 coperto	—	26 2	16 6
Treviso	1/2 coperto	—	29 4	17 4
Venezia	coperto	calmo	25 7	17 2
Padova	1/4 coperto	—	26 4	15 1
Rovigo	coperto	—	26 8	19 0
Piacenza	1/2 coperto	—	25 9	14 1
Parma	coperto	—	27 1	16 6
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	29 0	16 9
Modena	3/4 coperto	—	27 4	16 0
Ferrara	1/4 coperto	—	28 1	17 8
Bologna	1/4 coperto	—	27 8	19 4
Ravenna	1/2 coperto	—	26 8	15 8
Forlì	1/4 coperto	—	29 0	18 4
Pesaro	1/4 coperto	calmo	29 1	18 8
Ancona	1/2 coperto	calmo	29 0	19 0
Urbino	sereno	—	24 7	16 4
Macerata	velato	—	27 7	20 1
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	16 5
Perugia	1/4 coperto	—	26 4	13 0
Camerino	sereno	—	24 4	15 0
Lucca	1/4 coperto	—	24 0	11 2
Pisa	sereno	—	24 6	10 0
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	25 0	14 8
Firenze	sereno	—	26 0	12 2
Arezzo	sereno	—	26 3	12 3
Siena	sereno	—	24 9	13 6
Grosseto	sereno	—	25 0	10 0
Roma	sereno	—	26 1	12 6
Teramo	sereno	—	29 4	16 4
Chieti	sereno	—	25 3	14 6
Aquila	sereno	—	25 0	12 4
Agnone	sereno	—	24 5	12 8
Foggia	sereno	—	30 0	15 9
Bari	sereno	calmo	25 0	15 8
Lecce	sereno	—	28 4	15 4
Caserta	sereno	—	25 6	12 2
Napoli	sereno	calmo	21 7	15 0
Benevento	sereno	—	26 4	12 0
Avellino	sereno	—	21 9	12 0
Caggiano	sereno	—	19 9	11 0
Potenza	sereno	—	21 5	12 7
Cosenza	sereno	—	28 3	15 5
Tiriolo	sereno	—	17 2	7 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	21 8	17 5
Trapani	sereno	calmo	22 3	14 3
Palermo	sereno	calmo	25 4	11 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	27 8	12 4
Messina	sereno	calmo	26 1	16 7
Catania	sereno	calmo	26 9	16 5
Siracusa	sereno	calmo	25 3	14 0
Cagliari	sereno	calmo	26 0	18 5
Sassari	sereno	—	27 0	16 3

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*